

**DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2022**  
**740/2022/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL REGIME DI**  
**REINTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ESSENZIALE SARLUX, PER L'ANNO 2023**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1233<sup>a</sup> *bis* riunione del 29 dicembre 2022

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 630/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 630/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 626/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 626/2022/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 17 novembre 2022, prot. Autorità 59321, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di AXPO ITALIA S.p.A. (di seguito anche: AXPO ITALIA) del 30 novembre 2022, prot. Autorità 62949, di pari data (di seguito: comunicazione Axpo).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2023, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, l'impianto Sarlux di AXPO ITALIA;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 stabilisce che:
  - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall'articolo 65;
  - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- con la comunicazione Axpo, AXPO ITALIA ha presentato istanza di ammissione dell'impianto Sarlux al regime di reintegrazione per l'anno 2023, impegnandosi a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione, per l'anno 2023, a un importo non superiore al minore tra i costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella comunicazione medesima;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, per l'anno 2023 e nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da AXPO ITALIA con la comunicazione Axpo, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il citato impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia escluso dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 630/2021/R/eel, tra l'altro, è stata approvata, con efficacia limitata all'anno 2022, la metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile della sezione di produzione elettrica dell'impianto Sarlux, rilevante ai fini della determinazione del relativo costo variabile riconosciuto;
- la metodologia di cui al precedente alinea è stata confermata per l'anno 2023 ai sensi del comma 77.55, fatta salva la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica ai sensi del comma 77.56, lettera j); il comma 77.56, inoltre, indica, per l'anno 2023, i

criteri per la determinazione dei valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18, fatta salva la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11;

- con la deliberazione 626/2022/R/eel, l’Autorità, tra l’altro, ha approvato, con efficacia limitata all’anno 2023 e in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali per il medesimo anno, ivi incluso l’impianto Sarlux, le proposte presentate da Terna:
  - ai sensi del comma 64.31, lettera a), in tema di rendimento di cui al comma 64.13, di standard di emissione di cui al comma 64.20 e di valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse);
  - ai sensi del comma 65.3.8, in materia di parametri tecnici tipici, di cui ai commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 (di seguito: parametri tecnici tipici), con alcune precisazioni;
- dalla comunicazione Terna e dalla comunicazione Axpo emerge che AXPO ITALIA:
  - ha esercitato la facoltà di cui al comma 64.30, lettera b), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto dell’unità di produzione dell’impianto Sarlux per l’anno 2023, con particolare riferimento alla metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile che alimenta la sezione di produzione elettrica dell’impianto Sarlux, ai valori di rendimento di cui al comma 64.13, allo standard di emissione di cui al comma 64.20 e al valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11;
  - in merito ai parametri tecnici tipici, ha indicato i diversi assetti di funzionamento dell’impianto Sarlux che consentono contestualmente di soddisfare sia le condizioni di essenzialità esplicitate da Terna per l’anno 2023 con riferimento al citato impianto sia i vincoli operativi di quest’ultimo, che derivano dalle sue peculiarità sotto il profilo dell’alimentazione e dell’integrazione con il processo industriale a monte (di seguito: assetti di funzionamento).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere, nei termini esplicitati ai successivi alinea, l’istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l’anno 2023, da AXPO ITALIA, con la comunicazione Axpo, in relazione all’impianto Sarlux;
- prevedere che, per l’anno 2023, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto Sarlux siano non superiori al

minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella comunicazione Axpo;

- precisare che:
  - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato finalizzato alla produzione elettrica destinata all'immissione nella rete di trasmissione nazionale, escludendo le partite economiche relative alla generazione di flussi energetici diversi dalla menzionata produzione;
  - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
  - ai fini della determinazione dei costi variabili riconosciuti, l'energia elettrica rilevante è quella definita dalla disciplina della reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111/06;
  - la componente del costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.11, lettera c), a copertura dell'onere delle quote di emissione da rendere, e i ricavi attinenti all'*Emissions Trading System*, di cui ai commi 65.5 e 65.6, sono calcolati secondo quanto previsto dalla deliberazione 111/06 in relazione all'anno 2023.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- per quanto riguarda la metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile della sezione di produzione elettrica dell'impianto Sarlux, rilevante ai fini della determinazione del relativo costo variabile riconosciuto, approvare, con efficacia limitata all'anno 2023, le proposte e le richieste di cui al comma 64.31, lettera b), contenute nella comunicazione Terna e nella comunicazione Axpo; a tal proposito:
  - si prevede che i valori dello specifico elettrico TAR, espresso in  $t_{TAR}/MWh$ , relativi ai diversi assetti di marcia da applicare per il calcolo del valore del combustibile siano quelli riportati nelle Tabelle da 1 a 4 dell'appendice dell'Allegato 3 "Proposta di metodologia standard di valorizzazione per il combustibile della centrale IGCC Sarlux" di cui alla comunicazione Terna e che, nel caso dell'assetto di marcia contraddistinto dalla potenza minore (tra i possibili assetti di funzionamento), il valore dei cd. altri costi e ricavi PPU sia pari a quanto riportato nella Tabella 2.8 della relazione tecnica di cui alla comunicazione Axpo (valore corrispondente a quello applicato per il corrente anno);

- si precisa che, ove non diversamente indicato nella citata metodologia, le quotazioni dei prodotti di riferimento applicati nella stessa sono selezionate secondo i criteri definiti dalla deliberazione 111/06;
- per quanto attiene all'unità di produzione dell'impianto Sarlux, prevedere, con efficacia limitata all'anno 2023, di confermare i valori di rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 approvati con la deliberazione 626/2022/R/eel, in considerazione del fatto che le istanze presentate in merito da AXPO ITALIA *ex* comma 64.30, lettera b), di cui alla comunicazione Terna e alla comunicazione Axpo, non risultano supportate da elementi sufficienti; è comunque fatta salva la possibilità per l'utente di esercitare la facoltà di cui al comma 77.56, lettera j);
- che, laddove i parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto assumano valori diversi in funzione dell'assetto di funzionamento, le disposizioni del presente provvedimento sopra descritte abbiano ad oggetto il set di valori associato a ciascun assetto, così da poter calcolare il costo variabile riconosciuto per ogni assetto di funzionamento dell'impianto Sarlux;
- stabilire che, nell'anno 2023, con cadenza compatibile con i vincoli operativi dell'impianto Sarlux, Terna selezioni e comunichi all'utente del dispacciamento del citato impianto l'assetto di funzionamento da applicare allo stesso e che, nella menzionata selezione, Terna massimizzi la differenza tra i proventi dai mercati dell'energia e i costi variabili riconosciuti relativi all'impianto Sarlux, sotto il vincolo di soddisfare le esigenze connesse all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico

## **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da AXPO ITALIA S.p.A., con la comunicazione Axpo, in relazione all'impianto Sarlux, per l'anno 2023;
2. con riferimento ai valori di rendimento di cui al comma 64.13, allo standard di emissione di cui al comma 64.20 e al valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 relativi all'unità di produzione dell'impianto Sarlux, di adottare le disposizioni dettagliate in premessa, con efficacia limitata all'anno 2023, facendo salva la facoltà di cui al comma 77.56, lettera j);
3. per quanto riguarda la metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile della sezione di produzione elettrica dell'impianto Sarlux, rilevante ai fini della determinazione del relativo costo variabile riconosciuto, di approvare, con efficacia limitata all'anno 2023 e secondo quanto previsto e precisato in premessa, le proposte e le richieste di cui al comma 64.31, lettera b), contenute nella comunicazione Axpo e nella comunicazione Terna;
4. di prevedere che, ove i parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto assumano valori diversi in funzione dell'assetto di funzionamento

dell'impianto Sarlux, le disposizioni del presente provvedimento abbiano ad oggetto il set di valori associato a ciascun assetto;

5. di stabilire che, nell'anno 2023, con cadenza compatibile con i vincoli operativi dell'impianto Sarlux, Terna S.p.A. selezioni e comunichi all'utente del dispacciamento del citato impianto l'assetto di funzionamento da applicare allo stesso;
6. di prevedere che, nella scelta di cui al precedente punto 5, Terna S.p.A. massimizzi la differenza tra i proventi dai mercati dell'energia e i costi variabili riconosciuti relativi all'impianto Sarlux, sotto il vincolo di soddisfare le esigenze connesse all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad AXPO ITALIA S.p.A.;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*